

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n.2-2021

Oggetto: **Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 363)**

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**".

La Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Tra le varie novità previste, Vi comunichiamo che è stato prorogato anche per l'anno 2021 il congedo obbligatorio per il **padre lavoratore dipendente**, il quale **ha diritto** ad:

- un congedo obbligatorio della durata di **10 giorni**, da godere anche non continuativo;
- un congedo facoltativo della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondenza giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

Entrambi possono essere fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

Si ricorda inoltre che:

- il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo;
- per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta **un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100%** della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità);
- per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta **del congedo facoltativo**, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerge che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore del lavoro della madre.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 18 gennaio 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio